



COMUNE DI ZENSON DI PIAVE

ORDINANZA N. 16 DEL 19/05/2020

Oggetto: Emergenza COVID-19. Accesso ad aree pubbliche adibite a: parchi, ville, giardini, aree attrezzate. Ordinanza urgente di regolamentazione dell'accesso al pubblico e di divieto di utilizzo di strutture e giochi per bambini, collocati nelle aree pubbliche attrezzate.

IL SINDACO

Preso Atto che:

- L'organizzazione Mondiale della Sanità, con dichiarazione del 30 gennaio 2020, ha valutato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, dichiarandone la durata per un periodo di mesi sei;
- L'organizzazione Mondiale della Sanità, con dichiarazione dell'11 marzo 2020, ha valutato "pandemia" l'epidemia da COVID-19, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 17 Maggio 2020 recante *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*. (GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020);

Visto che l'art. 1, comma 1, lett. b) del citato D.P.C.M. 17.05.2020 prevede l'apertura al pubblico di parchi, ville e giardini pubblici, condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 allo stesso D.P.C.M.;

Considerato che, per quanto concerne l'utilizzo delle aree pubbliche comunali attrezzate con giochi per bambini, non risulta possibile assicurare gli adempimenti prescritti dalle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 al D.P.C.M. 17.05.2020;

Visto quanto previsto dall'art. 1, comma 9, del D.L. 16.05.2020, n. 33 in ordine alle facoltà concesse in materia al Sindaco;



COMUNE DI ZENSON DI PIAVE

Visti gli artt. 50 e 54 del D. L.vo 267 / 2000;

ORDINA

Per quanto indicato in premessa che si intende qui richiamata integralmente, da oggi e fino a nuove disposizioni:

1. E' consentito l'accesso a parchi, ville, giardini e aree verdi di lottizzazione alle seguenti condizioni:
 - obbligo di accompagnamento da parte di un genitore o di un altro adulto familiare, anche non parente, in caso di minori al di sotto dei 14 anni;
 - tutte le persone che accedono alle aree, se di età superiore a 3 anni, devono essere dotate di mascherine;
 - divieto di ogni forma di assembramento di persone;
 - costante mantenimento della distanza tra le persone di almeno 1 metro;
2. **Il divieto di utilizzo di strutture e giochi per bambini collocati su tutte le aree pubbliche adibite**: a parchi, ville, giardini, aree verdi di lottizzazione;
3. Alla Polizia Locale ed ad ogni altra autorità competente di vigilare e fare applicare il presente provvedimento.
4. Nei confronti di eventuali trasgressori alle norme sopra elencate verranno applicate le sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente in materia.
5. La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo pretorio online comunale e sul sito internet comunale.

Avverso

la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione

IL SINDACO
dott. Daniele DALLA NESE

Ulteriori comunicazioni ex L. 241/90: A norma dell'art. 5 comma 3 della L. 241/90 si comunica che l'unità organizzativa competente per il procedimento è l'Ufficio tecnico e il responsabile del procedimento è il geom. Massimo Fontebasso, responsabile SUAP. Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge citata si comunica che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo in via gerarchica al Prefetto (art. 1 del DPR 1199/1971) entro 30 giorni, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (art. 8 del DPR 1199/1971), oppure ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo del Veneto (art.29 del D.lgs. 104/2010). I termini per presentare ricorso decorrono dalla avvenuta piena conoscenza.